



COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO

PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

*(Approvato con D.C.C. N. 336 del 17 luglio 1984
Modificato con: D.C.C. N. 193 del 15 maggio 1986
“ N. 44 del 5 giugno 1997
“ N. 56 del 5 dicembre 2011)*

ART. 1

Il Comune di Como, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Como, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

ART. 2

Allo scopo è istituito uno speciale segno di benemerenzza destinato a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.
La civica benemerenzza è costituita da diploma e medaglia che formano l'Attestato di Civica Benemerenzza, denominato Abbondino d'oro.

ART. 3

Le civiche benemerenzze sono conferite solennemente entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4

Le proposte per la concessione delle civiche benemerenzze, corredate dai necessari elementi informativi, devono pervenire al Sindaco non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 5

Le proposte di attribuzione possono essere inoltrate dal Sindaco, dai membri della Giunta, del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circostrizione, dagli Uffici Comunali, da Enti e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenzza.

Le proposte potranno essere integrate dalla Commissione di cui al successivo art. 6 anche dopo il termine previsto dal precedente art. 4.

ART. 6

La attribuzione della civica benemerenzza è effettuata ad esclusiva discrezione di una apposita Commissione cui compete il giudizio di valutazione sulle benemerenzze effettivamente acquisite dalla persona o dall'Ente proposto.

Della Commissione fanno parte tutti i componenti della Commissione 1[^], il Sindaco o l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio.

ART. 7

Le civiche benemerenzze prevedono le seguenti classi:

- Classe I - Benemeriti per le scienze, lettere ed arti
- Classe II - Benemeriti del mondo del lavoro
- Classe III - Benemeriti del mondo della scuola
- Classe IV - Benemeriti delle attività solidaristiche e filantropiche

- Classe V - Benemeriti delle attività sportive
- Classe VI - Benemeriti della Pubblica Amministrazione (che abbiano cessato la loro attività per la stessa)
- Classe VII - Benemeriti per atti di coraggio e di abnegazione civica
- Classe VIII - Istituzioni ed Enti benemeriti

ART. 8

Le civiche benemerenze non devono superare ogni anno il numero complessivo di tre e vengono conferite a persone in vita o decedute entro l'ultimo biennio e ad Enti operanti in Città.

Per l'attribuzione delle civiche benemerenze a persone decedute, le relative proposte dovranno essere votate dall'unanimità dei componenti della Commissione.

ART. 9

Il diploma di civica benemerenza, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, ne certifica la concessione e reca un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro delle concessioni, conservato a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

ART. 10

Incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco.

* * * * *